

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to **Michele BENEDETTI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **dr. Antonella NARDINI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 e s.m. il sottoscritto impiegato designato certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal **19/04/2017** al **04/05/2017**.

Ampezzo, 19/04/2017

L'IMPIEGATO ADDETTO
f.to Giulia COLLE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

addì 19/04/2017

Il Funzionario Incaricato



COPIA
N° **41** del Reg. Del

COMUNE DI AMPEZZO

Verbale di deliberazione della Giunta comunale

SEDUTA del **14/04/2017**

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AL REVISORE DEI CONTI DELLE FUNZIONI TEMPORANEE DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.).

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **quattordici** del mese di **aprile** alle ore **08.30**, nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

Nome dell'Assessore	Carica	Presente
BENEDETTI Michele	Sindaco	Si
DI CENTA Lorena	Assessore	Si
PETRIS Carlo	Assessore	Si
DE LUCA Valentina	Assessore	Si

Delibera immediatamente
eseguibile
Art. 1, comma 19, L.R.
n.21/2003

Assiste il Segretario comunale Sig. **dr. Antonella NARDINI**

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **Michele BENEDETTI** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza invitando la Giunta Comunale ad adottare la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che a far data dal 15/04/2016 sono state istituite le Unioni Territoriali Intercomunali ai sensi dell'art. 7 della L.R. 26/2014 e per il nostro territorio è stata istituita l'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia della quale non fa parte il comune di Ampezzo, e che a far data dal 01.08.2016 le Comunità Montane sono state soppresse e pertanto non sono più operative nelle funzioni associate gestite da anni per conto dei comuni aderenti, tra le quali si annovera la gestione del personale in quanto le relative competenze sono svolte dalle Unioni Territoriali Intercomunali;

Ricordato che in tale contesto normativo, dal 01.08.2016 e sino al 31/12/2016 l'UTI della Carnia ha garantito la continuità del servizio in argomento anche per i comuni non aderenti mediante la stipula di apposito atto convenzionale regolante i rapporti tra le parti;

Considerato che previe intese, l'Unione si è resa disponibile a proseguire la collaborazione con i comuni non aderenti per le funzioni svolte per conto di tutti i comuni, prima dalla Comunità Montana della Carnia ed in seguito dall'UTI e, nello specifico, la funzione "Gestione del personale", esclusa la gestione economica (elaborazioni stipendiali e attività connesse compresa la gestione previdenziale) per le quali l'Ente ha aderito alla convenzione predisposta dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Servizio sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, proponendo uno schema di convenzione approvato dal consiglio comunale con atto n. 40 del 30/12/2016;

Fatto presente che, nelle more della stipula della convenzione suddetta, sono emerse problematiche in merito alla legittimità da parte dell'UTI di poter sottoscrivere convenzioni con comuni non aderenti per la gestione di funzioni che, in base alla L.R. 26/2014, sono di competenza dell'UTI;

Che nel contempo l'ufficio consulenza della Regione si è espressa formulando diversi pareri che avvallano tale convincimento;

Dato atto che tale orientamento ha di fatto impedito la sottoscrizione, da parte dei comuni non aderenti all'UTI, delle convenzioni pendenti tra le quali quella afferente la gestione del personale con conseguente interruzione e di tutte le attività e servizi correlati e rientranti nella gestione della funzione tra cui anche le attività esercitate dall'OIV nominato a livello comprensoriale già in vigenza della ex Comunità Montana della Carnia al quale questo ente aveva aderito fino al 31/12/2016;

Dato atto che l'Ente confidando nella celere definizione della questione evidenziata, ha atteso che anche a livello normativo venisse fatta chiarezza sulla esatta portata delle disposizioni contenute nella L.R. 26/2014, chiarezza che è intervenuta solo con l'approvazione di una modifica alla L.R. 26/2014 che rende possibile le convenzioni tra UTI e comuni non in UTI;

Considerato che, secondo quanto comunicato per le vie brevi dall'UTI, è necessario modificare le convenzioni approvate in precedenza (personale e tributi) di cui si è accennato nei paragrafi precedenti in quanto, la gestione associata delle funzioni ex art. 26 della Lr 26/2014 non coincide con i contenuti della attività oggetto delle convenzioni approvate e che pertanto saranno a breve approvati i nuovi schemi di convenzione e da ciò ne consegue che tutti gli atti nei confronti di terzi (così come anche le attività dell'OIV) sino alla data di sottoscrizione delle convenzioni non possono essere adottati dall'UTI;

Rilevato che per quanto riguarda le funzioni spettanti all'OIV è di prossima scadenza l'attestazione che detto organismo deve fare sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/03/2017 in base a quanto dispone la delibera ANAC n. 236/2017;

Ritenuto indispensabile per ragioni di interesse pubblico e assolvimento di un obbligo di legge, provvedere temporaneamente a conferire al revisore dei conti, sulla base di quanto dispone la LR. 16/2010 art. 6, c. 4 la cui efficacia è estesa sino al 30/05/2017, a seguito della entrata in vigore della L.R. 18/2016 sul pubblico impiego, ..."ai fini del contenimento della spesa corrente degli enti locali, nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti le competenze attribuite all'OIV possono essere conferite all'organo di revisione dell'Ente";

Appurato che trattasi di un conferimento temporaneo e transitorio in attesa di approvare le nuove

convenzioni che l'UTI proporrà agli enti non aderenti che intendono proseguire le gestioni che erano già proprie delle ex comunità montane in materia di personale;

Interpellato al riguardo il revisore di conti dell'Ente, dott. Larice Raffaele, il quale ha dato al sua disponibilità ad assumere temporaneamente le funzioni di OIV all'interno di questo ente, non oltre comunque al 31/05/2017;

Visto lo Statuto comunale il quale, agli articoli 90 e 92, prevede che al revisore possono essere conferiti ulteriori incarichi non rientranti tra quelli della revisione contabile;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal responsabile del settore ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000 e sentito in merito il segretario comunale sulla necessità di tale incarico onde consentire l'adempimento sopra descritto;

Dato atto che il presente incarico rientra nel compenso corrisposto al revisore per l'incarico in essere per cui non si prevede alcun impegno di spesa specifico;

CON VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) di fare proprie ed approvare tutte le premesse al presente atto che si intendono qui richiamate;
- 2) di dare atto che, quanto riguarda le funzioni spettanti all'OIV, è di prossima scadenza l'attestazione che detto organismo deve fare sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/03/2017 in base a quanto dispone la delibera ANAC n. 236/2017;
- 3) di ritenere indispensabile, per ragioni di interesse pubblico e assolvimento di un obbligo di legge, provvedere temporaneamente a conferire al revisore dei conti, sulla base di quanto dispone la LR. 16/2010 art. 6, c. 4 la cui efficacia è estesa sino al 30/05/2017, a seguito della entrata in vigore della L.R. 18/2016 sul pubblico impiego, ..."ai fini del contenimento della spesa corrente degli enti locali, nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti le competenze attribuite all'OIV possono essere conferite all'organo di revisione dell'Ente";
- 4) dare atto che trattasi di un conferimento temporaneo e transitorio in attesa di approvare le nuove convenzioni che l'UTI proporrà agli enti non aderenti che intendono proseguire le gestioni che erano già proprie delle ex comunità montane in materia di personale;
- 5) di incaricare il revisore di conti dell'Ente, dott. Larice Raffaele, il quale ha dato al sua disponibilità ad assumere temporaneamente le funzioni di OIV all'interno di questo ente, non oltre comunque al 31/05/2017;
- 6) di stabilire che il presente incarico rientra nel compenso corrisposto al revisore per l'incarico in essere per cui non si prevede alcun impegno di spesa specifico;
- 7) di fare sottoscrivere al revisore copia della presente delibera in segno di accettazione dell'incarico e delle condizioni ivi contenute;

Successivamente, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 19 e seg. della L.R., 21/2003 e succ. modif. ed integR.